



Libera Università degli Studi di Enna “Kore”

REGOLAMENTO CONCERNENTE

MODALITÀ DI PROMOZIONE E GESTIONE DEI PROGETTI SPECIALI

- Art. 1 Il presente Regolamento concerne le procedure per la gestione di progetti a finanziamento vincolato e per l’acquisizione di beni e servizi e il conferimento di incarichi ad essi relativi. Per convenzione ed ai fini del presente Regolamento, tali progetti vengono definiti “speciali” e sono di norma provvisti di appositi piani di spesa.
- Art. 2 Sono da considerarsi progetti speciali tutte le iniziative per le quali l’Università riceva e/o abbia destinato un finanziamento vincolato soggetto a rendicontazioni. A titolo esemplificativo, ai fini del presente Regolamento, si considerano progetti speciali:
- a) le iniziative deliberate dall’Università per attività formative post-laurea inclusi master e corsi di perfezionamento di durata non superiore ad un anno;
 - b) i progetti di ricerca scientifica, comunque finanziati;
 - c) i progetti comunitari, o a finanziamento comunitario proveniente direttamente dall’UE o per il tramite delle autorità nazionali o regionali;
 - d) i progetti per lavori in conto terzi predisposti da singoli docenti o da strutture dell’Università per partecipare a specifici bandi pubblici o privati;
 - e) i progetti di consulenza, di assistenza scientifica o di formazione nei confronti di soggetti pubblici o privati sostenuti o meno da convenzioni o intese;
 - f) i progetti riguardanti obiettivi di promozione o di innovazione dell’Università per i quali gli organi di governo dell’Ateneo abbiano preventivamente stanziato appositi fondi (campagne di informazione, piani di sicurezza, etc.);
 - g) i progetti che prevedono l’organizzazione diretta da parte dell’Università di eventi (mostre, concerti, manifestazioni teatrali, etc.), ovvero la partecipazione ad iniziative organizzate da terzi (rassegne e saloni, convegni, etc.);
 - h) i convegni, i seminari, le giornate di studio, le conferenze, le lezioni magistrali ed ogni altro evento che, in ragione dei relatori esterni chiamati a parteciparvi, abbia carattere straordinario rispetto al normale calendario delle attività didattiche, ovvero che sia finalizzato alla proposta di progetti di ricerca, alla loro discussione o alla presentazione e discussione dei risultati acquisiti, con l’intervento di relatori esterni;
 - i) le cattedre speciali istituite con delibera del Senato accademico ed attivate dalla Giunta esecutiva;
 - j) le collane editoriali e le singole pubblicazioni periodiche e non;
 - k) le borse di studio straordinarie.



- Art. 3 La gestione amministrativo-contabile dei progetti speciali ubbidisce, nell'ambito del vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, alle disposizioni particolari di cui agli articoli seguenti.
- Art. 4 Per ogni progetto speciale l'Università designa un responsabile. Il responsabile di progetto è di norma individuato nell'ambito della deliberazione di approvazione del progetto stesso da parte dell'organo di governo che vi provvede, oppure è nominato successivamente con provvedimento del Presidente dell'Università. La responsabilità dei progetti è sempre affidata ad un docente di ruolo nell'UKE, fatti salvi eventuali casi eccezionali che devono essere motivati nel progetto e nello stesso provvedimento di nomina. Per i progetti di cui all'art. 2, lettere c), d), f), g), k), può essere nominato responsabile un amministratore, un dipendente o un consulente dell'Università. Per i progetti di cui all'art. 2, lettera h), l'incarico può essere affidato anche ad un componente del Nucleo di valutazione di ateneo o all'Ombudsman. In ogni caso la responsabilità della conduzione di un progetto è sempre individuale: quando la realizzazione di un progetto è affidata ad una struttura dell'Università (Facoltà, Dipartimento, Centro, Ufficio, etc.) la responsabilità si intende attribuita alla persona che dirige la struttura.
- Art. 5 Al fine di assicurare la piena corrispondenza tra le spese effettuate e l'attribuzione delle stesse ai singoli progetti, l'Università provvede all'accensione di specifici sotto-conti, di norma presso l'Istituto bancario cassiere ovvero in modalità virtuale, per ciascun progetto speciale o per gruppi di progetti assimilabili. Ciascun sotto-conto è denominato con lo stesso titolo del progetto cui si riferisce e con il codice assegnato dall'eventuale Ente esterno erogante, se previsto. Il sotto-conto è a sua volta assegnato all'area della didattica, della ricerca, del diritto allo studio, del funzionamento o ad altre aree individuate nella delibera di Giunta con la quale si destina il finanziamento.
- Art. 6 Nei sotto-conti confluiscono tutti i versamenti dell'eventuale Ente esterno erogante (finanziamento), le eventuali somme poste a disposizione dall'Università (co-finanziamento) e i pagamenti disposti a valere sulla spesa ammissibile. L'eventuale co-finanziamento dell'Università, ove preventivato, viene versato nel sotto-conto soltanto nel caso in cui non siano previste altre modalità di partecipazione ai costi del progetto, quali ad esempio il cofinanziamento in servizi e/o in ore/lavoro. Nel caso di cofinanziamento in servizi e/o in ore/lavoro, gli uffici Tecnico e del Personale, ciascuna per la propria competenza, determinano le quote di apporto al progetto.
- Art. 7 Il sotto-conto è movimentato dall'Ufficio contabilità e/o dall'Economo sulla base delle indicazioni date dal responsabile del progetto. Nei casi in cui ne ravvisi l'opportunità, il Presidente autorizza il responsabile di progetto a dotarsi di assegni ed eventualmente di carta per pagamenti diretti, che non possono in ogni caso superare la somma complessiva di novemilanoovecentonovantanove euro qualunque sia il numero dei destinatari e il numero delle operazioni svolte. Sono fatte salve le



regole di contabilità generale che presiedono all'utilizzazione di risorse finanziarie pubbliche, ed in particolare all'acquisizione di beni e servizi con fondi pubblici.

- Art. 8 Tutte le spese inerenti i progetti speciali vengono effettuate sulla base del piano di spesa previsto nel singolo progetto oppure mediante appositi piani di spesa appositamente predisposti nelle varie fasi o per le varie parti del progetto. Le fatture e ricevute fiscali dovranno riportare, accanto alla intestazione generale "Università di Enna", anche la denominazione sintetica del progetto (titolo e, ove richiesto, codice) cui si riferiscono.
- Art. 9 I progetti speciali a finanziamento interno o cofinanziati si intendono eseguibili dopo che sia intervenuta l'approvazione da parte del Consiglio o della Giunta o del Presidente. I relativi piani delle spese devono indicare almeno le categorie dei beni e dei servizi da acquisire e l'entità massima della spesa ammessa. I progetti a totale finanziamento esterno, ovvero cofinanziati da soggetti esterni, divengono eseguibili all'atto dell'acquisizione, da parte della Direzione amministrativa dell'Università, della documentazione idonea a comprovarne l'avvenuta copertura finanziaria a cura del soggetto finanziatore pubblico o privato.
- Art. 10 I progetti che riguardano o includono attività formative o di ricerca (attivazione di cattedre speciali, di master, di corsi di perfezionamento, di seminari di studio, e simili) debbono essere esaminati anche dal Senato accademico quando investano più di una Facoltà o più di un Dipartimento e in tutti i casi previsti dallo Statuto dell'Università. Quando necessario, tali progetti devono essere provvisti degli ordinamenti e dei regolamenti degli studi, nonché della quantificazione degli eventuali crediti riconoscibili agli studenti. Nell'ambito dei progetti contemplati nel presente articolo, i destinatari di eventuali incarichi professionali sono individuati all'atto della delibera di approvazione da parte dell'organo di governo competente in relazione al contenuto del singolo progetto. I destinatari non esplicitamente indicati in delibera sono individuati, con successivo apposito procedimento, a cura di una commissione prevista nell'atto deliberativo, nominata dal Presidente o dal Rettore e presieduta di norma dal responsabile del progetto.
- Art. 11 L'entità dei compensi da riconoscere ai destinatari di eventuali incarichi professionali è determinata contestualmente all'approvazione del progetto cui gli incarichi si riferiscono o in sede di assunzione degli oneri di Ateneo. In tutti gli altri casi, viene determinata con provvedimento del Presidente dell'Università. In assenza, l'incarico si intende conferito a titolo gratuito.
- Art. 12 A conclusione di ciascun progetto speciale, ovvero al termine di specifiche fasi di esso se previsto, il responsabile di progetto redige e presenta al Presidente una relazione, adeguata alla complessità del progetto, sullo svolgimento delle attività ed il consuntivo delle spese, con la indicazione di quelle liquidate e di quelle da saldarsi, allegando tutte le pezze giustificative eventualmente ancora



in suo possesso e tutti i documenti utili, inclusa la lista dei movimenti del sotto-conto. Per i progetti concernenti attività didattiche e scientifiche, la relazione è presentata anche al Rettore.

- Art. 13 La Direzione amministrativa provvede, avvalendosi degli uffici competenti, alla verifica degli atti ed al riscontro delle operazioni amministrativo-contabili concernenti i progetti conclusi e dispone infine la liquidazione delle spese ancora da effettuarsi. Al termine di tutte le operazioni contabili di ciascun progetto, il Presidente dispone la chiusura del relativo sotto-conto.
- Art. 14 Al fine di favorire la rapidità e la congruità dei processi decisionali richiesti nel presente Regolamento, le proposte di progetti speciali devono essere presentate al Presidente e al Rettore, di norma non meno di due mesi prima del previsto avvio del progetto stesso, mediante il modello allegato. Il modello non è obbligatorio per le proposte concernenti il punto a) dell'articolo 2, i cui requisiti sono indicati nel Regolamento generale di Ateneo, e i successivi punti b) e c) nei soli casi in cui sia previsto un formulario ad hoc.
- Art. 15 Nessun progetto può essere posto in essere se non sia stato definito ed approvato il piano economico e se non sia intervenuta la nomina del responsabile del progetto stesso e l'istituzione, da parte del Presidente, del relativo sotto-conto.